



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091-6808402

Sito: sicilia.lnd.it

e-mail: presidenza.sicilia@lnd.it

Comunicato Ufficiale n° 153 del 16 Ottobre 2026
Stagione Sportiva 2026/2027

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

RISULTATI

PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			GIRONE B - 4 Giornata - A		
ARAGONA CALCIO	- CITTA DI CASTELDACCIA	5 - 0	ALUNTINA	- SICILIA FOOTBALL CLUB SSD	1 - 2
ATLETICO PARTINICO	- SFERRACAVALLLO 2023 A.S.D.	2 - 0	COMPRESORIO DEL TINDARI	- POLISPORTIVA NICOSIA	2 - 2
CAMPORALE CALCIO 2018	- GEMINI CALCIO	0 - 1	FADA FOOTBALL CLUB SSDARL	- ORLANDINA CALCIO	1 - 2
CASTELTERMINI	- VALDERICE CALCIO 2013	0 - 0	FOOTBALL CLUB PRO MENDE	- CITTA DI MISTRETTA	1 - 1
CASTELVETRANO 2024	- EMPEDOCCLINA	3 - 1	GANGI	- SINAGRA CALCIO	7 - 0
FULGATORE	- MAZARA 1946	2 - 1	JSL BROLO	- PRO FALCONE	0 - 2
MARGHERITese 2018 A.S.D.	- CITTA DI CINISI	0 - 2	SPORT PALERMO	- NUOVA RINASCITA	3 - 1
ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO	- CIANCIANA CALCIO	1 - 1	US TIRRENICA FOOTBALL CLU	- C.U.S. PALERMO	0 - 0

GIRONE C - 4 Giornata - A			GIRONE D - 4 Giornata - A		
ACIBONACCORSI CALCIO ASD	- REAL ROCCHENERE	2 - 0	CASMENARUMCOMISO 1962 ASD	- CITTA DI CANICATTINI	0 - 1
ATLETICO CALCIO BRONTE SO	- NUOVA PELORO	0 - 1	CASSIBILE FONTANE BIANCHE	- FRIGINTINI	3 - 0
ATLETICO MESSINA PROVINCI	- ETNEA CALCIO CLUB ASD	2 - 0	NOTO FC 2021	- SERRADIFALCO	0 - 1
CALCIO FURCI	- CLUB CALCIO SAN GREGORIO	2 - 0	PRO RAGUSA	- SANTA CROCE SOCCER ASD	1 - 2
CITTA DI MISTERBIANCO	- F.C. BELPASSO 2014	0 - 2	QAL AT	- RAGUSA BOYS	0 - 1
FUTURA	- SP CLUB CITTA ACI S.ANTON	1 - 1	S.ANNA ENNA	- ATLETICO MEGARA 1908 SSD	2 - 2
POL. SANTALESSIO TRE TORRI	- CITTA DI VILLAFRANCA	3 - 0	S.S. MEGARESE	- BARRESE	1 - 1
TORREGROTTA 1973	- VALDINISI CALCIO NIZZA	3 - 1	SOMMATINESE CALCIO	- REAL GELA	1 - 2

RECUPERI, GARE NON DISPUTATE, NON TERMINATE NORMALMENTE E REFERTI NON PERVENUTI

ECCELLENZA

GIRONE	A	5/A	11-10-26	KAMARAT 1972 SSDARL	FC ALCAMO 1928	1 - 1	D
GIRONE	B	3/A	27-09-26	ACIREALE FOOTBALL CLUB	NISCEMI FOOTBALL CLUB	1 - 2	D

PROMOZIONE

GIRONE	A	2/A	03-10-26	ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO	MAZARA 1946	3 - 2	D
--------	---	-----	----------	---------------------------	-------------	-------	---

PRIMA CATEGORIA

GIRONE	C	2/A	03-10-26	CITTA DI SANTANGELO ASD	POLISPORTIVA OR.SA. A.S.D	3 - 3	D
		3/A	28-10-26	POLISPORTIVA OR.SA. A.S.D	CITTA DI GALATI		K
GIRONE	D	2/A	04-10-26	FOOTBALL CLUB ALI TERME	S.P. TORREGROTTA	0 - 0	D
		3/A	10-10-26	S.DOMENICA VITTORIA	FOOTBALL CLUB ALI TERME		D

SECONDA CATEGORIA

GIRONE	A	1/A	28-10-26	CITTA DI TRAPANI	ACADEMY LAMPEDUSA CALCIO		K
		2/A	01-11-26	ACADEMY LAMPEDUSA CALCIO	CITTA BALESTRATE TRAPPETO		K
		3/A	07-11-26	PALERMO CALCIO POPOLARE	ACADEMY LAMPEDUSA CALCIO		K
GIRONE	E	3/A	21-10-26	GSC 1981 NAXOS	CITTA DI CASTIGLIONE ASD		K
		3/A	11-10-26	MALETTTO UNITED ASD	ROBUR LETOJANNI 2022	1 - 1	R
GIRONE	G	2/A	03-10-26	US TERRANOVA	VITTORIA FOOTBALL CLUB		D

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GIRONE	A	2/A	12-10-26	CALCIO AVOLA 1949 ASD	ATHLETIC CLUB PALERMO	1 - 9	D
		2/A	12-10-26	LICATA CALCIO	NUOVA IGEA VIRTUS	0 - 3	D
		2/A	14-10-26	MILAZZO SSD A R.L.	RAGUSA CALCIO		D

REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

GIRONE	B	1/A	26-09-26	POLISPORTIVA REAL SPORTS	SANT AGATA F.C.	9 - 3	D
GIRONE	C	1/A	26-09-26	FUTSAL ACIREALE	POLISPORTIVA NICOSIA	7 - 2	D

ELITE UNDER 17 REGIONALE

GIRONE	B	3/A	31-10-26	NUOVA IGEA VIRTUS	SIRACUSA CALCIO 1924		K
--------	---	-----	----------	-------------------	----------------------	--	---

UNDER 17 REGIONALE MASCHILE

GIRONE	A	3/A	14-10-26	TIEFFE CLUB	NANA GULINO ACADEMY	2 - 1	K
GIRONE	B	3/A	28-10-26	MILAZZO SSD A R.L.	ACCADEMIA SSD A R.L.		K

ELITE UNDER 15 REGIONALI

GIRONE	B	1/A	26-09-26	JONICA F.C.	KATANE SOCCER		D
		3/A	10-10-26	LA MERIDIANA	TEAMSPORT A.R.L.	1 - 0	D

UNDER 15 REGIONALE MASCHILE

GIRONE	A	3/A	10-10-26	CIAKULLI CALCIO SSD S.R.L	FOOTBALL CASTELLAMMARE	1 - 1	R
GIRONE	B	2/A	04-10-26	AGA MESSINA	FOLGORE MILAZZO		D
		3/A	21-10-26	VIVI DON BOSCO	ACCADEMIA SSD A R.L.		K
GIRONE	C	3/A	11-10-26	ELEFANTINO CALCIO	ALKANTARA A.S.D.	1 - 6	D
		3/A	11-10-26	S.P. CARLENTINI CALCIO	ALPHA SPORT MASCALUCIA	2 - 1	D
GIRONE	D	2/A	03-10-26	SPORT CLUB PALAZZOLO	NISSA F.C. S.R.L.	1 - 3	D

COPPA SICILIA ECCELLENZA FEMM.

GIRONE	A	1/R	18-10-26	VIRTUS FEMM MARSALASSDARL	TRAPANI CALCIO FEMM ASD		K
		1/R	17-10-26	WOMAN MELILLI A.S.D.	ELEFANTINO CALCIO		K

COPPA ITALIA CALCIO A 5

GIRONE	AB	1/A	13-10-26	DRIBBLING	DON BOSCO BONIFATO	3 - 3	K
GIRONE	IL	1/A	21-10-26	BARCELLONA FUTSAL	SAN NICOLO		K

D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI

H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI

K RECUPERO PROGRAMMATO

N GARA REGOLARE

R RAPPORTO NON PERVENUTO

W GARA RINVIATA PER ACCORDO/D'UFFICIO

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Giovanni Cricchio, assistito dal Giudice Sportivo Sostituto, Dott.ssa Fabiola Giannopolo nonché dai rappresentanti dell'A.I.A., Sig.ri Antonio Giordano (C11), Giuseppe La Cara (Ca5 e SGS), ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 27/ 9/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 27/ 9/2026 ACIREALE FOOTBALL CLUB - NISCEMI FOOTBALL CLUB 1-2;

Ricorso Acireale;

Esaminato il ricorso proposto dalla società Acireale F.C., con il quale viene richiesta la ripetizione della gara in epigrafe, conclusasi con il risultato di 1-2 in favore della società Niscemi Football Club, per asserito errore tecnico degli ufficiali di gara, nonché l'annullamento della squalifica per tre giornate inflitta al calciatore Roberto Marino; esaminate le controdeduzioni presentate dalla società Niscemi Football Club, con le quali viene contestata la configurabilità dell'errore tecnico e richiesta la conferma del risultato conseguito sul terreno di gioco; esaminati gli atti ufficiali di gara, la documentazione audiovisiva prodotta dalla società ricorrente e gli ulteriori chiarimenti acquisiti dal Direttore di gara, appositamente convocato; SI OSSERVA Dagli atti ufficiali risulta che, al minuto 81° dell'incontro, il il Direttore di gara, su segnalazione di un proprio assistente, disponeva l'espulsione del calciatore n. 24 della società Acireale F.C., Roberto Marino, ritenendolo responsabile di una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.

In conseguenza di tale provvedimento, la società Acireale proseguiva la restante parte della gara in inferiorità numerica.

Con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 29 settembre 2026, al predetto calciatore veniva inflitta la squalifica per tre giornate effettive di gara.

La società Acireale proponeva ricorso, sostenendo che il provvedimento espulsivo fosse stato adottato nei confronti di un calciatore diverso dall'effettivo autore della condotta contestata e producendo, a sostegno delle proprie deduzioni, un filmato integrale dell'incontro.

La società Niscemi Football Club, nelle proprie controdeduzioni, contestava la fondatezza del ricorso, sostenendo che l'eventuale scambio di persona non potesse configurare un errore tecnico rilevante ai fini della regolarità della gara.

Questo Giudice Sportivo, ritenendo necessario approfondire la ricostruzione dell'episodio, disponeva l'audizione del Direttore di gara.

In tale sede, l'arbitro riconosceva l'avvenuto scambio di persona, precisando che il calciatore autore del comportamento contestato non era Roberto Marino, bensì Giammarco Barletta, n. 6 della medesima società Acireale, il tutto su segnalazione del proprio assistente arbitro n.1.

Il Direttore di gara chiariva altresì che il comportamento posto in essere da quest'ultimo era consistito nell'aver portato le mani al volto di un calciatore avversario, senza che la condotta presentasse i caratteri propri della violenza.

Alla luce dei chiarimenti acquisiti, deve pertanto ritenersi accertata l'erronea identificazione del calciatore destinatario del provvedimento espulsivo.

IN DIRITTO

1. Sulla richiesta di ripetizione della gara

Il ricorso, nella parte in cui viene richiesta la ripetizione dell'incontro, non merita accoglimento.

La questione sottoposta all'esame di questo Giudice Sportivo concerne la qualificazione giuridica dell'errore commesso dagli ufficiali di gara e, segnatamente, la possibilità di ricondurre l'erronea identificazione del calciatore espulso alla fattispecie dell'errore tecnico rilevante ai fini della regolarità della competizione.

Al riguardo, occorre distinguere l'errore tecnico, derivante dall'erronea applicazione delle Regole del Gioco, dall'errore di natura percettiva o valutativa, concernente la ricostruzione dell'episodio e l'individuazione del soggetto che ha posto in essere la condotta.

Nel caso in esame, il Direttore di gara, ricevuta dal proprio assistente la segnalazione di un comportamento ritenuto meritevole di espulsione, adottava il conseguente provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore

indicatogli. L'errore, successivamente riconosciuto, non riguardava pertanto l'applicazione della regola disciplinante il provvedimento espulsivo, bensì l'identificazione del soggetto al quale attribuire il comportamento contestato.

Sul punto assume particolare rilievo la decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sezione III, n. 030/CSA/2020-2021 del 14 dicembre 2020, relativa alla gara Cannara-Pianese. In tale pronuncia, concernente una fattispecie sostanzialmente analoga, la Corte ha escluso che l'erronea identificazione del calciatore destinatario di un provvedimento espulsivo integri, di per sé, un errore tecnico idoneo a determinare la ripetizione della gara.

Sulla medesima controversia è successivamente intervenuto il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, Prima Sezione, con decisione n. 36/2021, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società Pianese avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale. Tale pronuncia, pur non contenendo un'autonoma statuizione di merito sulla qualificazione dell'errore, ha lasciato ferma la decisione federale che aveva escluso la ripetizione dell'incontro.

Né può assumere valore decisivo, in senso contrario, la circostanza che la società Acireale abbia disputato gli ultimi minuti dell'incontro in inferiorità numerica. Tale conseguenza, pur derivando dall'erronea identificazione del calciatore espulso, non determina automaticamente la configurabilità di un errore tecnico né comporta, di per sé, l'irregolarità della gara.

Pertanto, non ricorrono i presupposti per disporre la ripetizione dell'incontro ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

2. Sull'utilizzabilità della prova audiovisiva e sull'accertato scambio di persona

Con riferimento alla documentazione audiovisiva prodotta dalla società ricorrente, occorre richiamare quanto disposto dall'art. 61, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

La disposizione consente agli organi di giustizia sportiva di utilizzare riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati, qualora i documenti ufficiali indichino come ammonito o espulso un soggetto diverso dall'effettivo autore dell'infrazione.

Nel caso in esame, l'erronea identificazione non emerge esclusivamente dalla documentazione audiovisiva prodotta dalla società ricorrente, ma trova ulteriore e decisivo riscontro nei chiarimenti successivamente forniti dal Direttore di gara, il quale ha riconosciuto che Roberto Marino non era il calciatore responsabile del comportamento contestato, individuando l'effettivo autore nel compagno di squadra Giammarco Barletta.

Risulta pertanto accertata l'estraneità di Roberto Marino alla condotta che aveva determinato l'espulsione e la conseguente squalifica per tre giornate, con conseguente insussistenza dei presupposti sostanziali per il mantenimento della sanzione nei suoi confronti.

3. Sulla condotta del calciatore Giammarco Barletta

Con riferimento alla posizione del calciatore Giammarco Barletta, n. 6 della società Acireale, i chiarimenti acquisiti dal Direttore di gara consentono di individuare nel predetto tesserato l'autore del comportamento originariamente attribuito a Roberto Marino.

Dalla ricostruzione dell'episodio risulta che Barletta abbia portato le mani al volto di un calciatore avversario. Tale comportamento, pur non presentando, secondo quanto chiarito dall'arbitro, i caratteri della condotta violenta, costituisce un gesto contrario ai principi di correttezza e lealtà sportiva, eccedente la normale dinamica agonistica. La condotta deve pertanto essere qualificata come gravemente antisportiva ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Tenuto conto delle modalità del comportamento, si ritiene congrua la sanzione nella misura minima di due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Territoriale, per quanto sopra esposto,

DELIBERA

1. di accogliere parzialmente il ricorso proposto dalla società Acireale F.C., limitatamente alla posizione disciplinare del calciatore Roberto Marino;
2. di annullare la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore Roberto Marino, n. 24 della società Acireale F.C., per accertato scambio di persona;
3. di infliggere al calciatore Giammarco Barletta, n. 6 della società Acireale F.C., la squalifica per due giornate effettive di gara, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario;
4. di rigettare la richiesta di ripetizione della gara, non essendo l'accertato scambio di persona configurabile quale errore tecnico idoneo a determinarne la ripetizione;
5. di omologare il risultato della gara Acireale F.C. – Niscemi Football Club di 1-2, conseguito sul terreno di gioco;
6. di incamerare il contributo per l'accesso alla giustizia di cui all'art. 48.2 CGS.

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 3/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 3/10/2026 ORATORIO. S. CIRO E GIORGIO - MAZARA 1946

Con ricorso ritualmente notificato, la U.S. Mazara 1946 chiedeva l'assegnazione della vittoria "a tavolino" della gara in epigrafe con il risultato di 0-3, deducendo che il calciatore Di Salvo Andrea (matr. fed. 2385596, c.f. DSL NDR 06E29 G273A, nato il 29.05.2006), schierato quale titolare con il numero di maglia n. 1 dalla società ospitante, risultava - all'esito di riscontri sui sistemi informativi, portale F.I.G.C.-L.N.D., voce "storico calciatore" - tesserato per la stagione 2026/27 per la A.S.D. Don Carlo Lauri Misilmeri e non già per la A.S.D. Oratorio San Cirò e Giorgio.

Nel termine assegnato, la resistente A.S.D. Oratorio San Cirò e Giorgio si costituiva depositando memoria difensiva, con allegata documentazione, attestando che il calciatore Di Salvo Andrea è tesserato presso la propria società già dal 17 settembre 2026, come risulta dalla documentazione del trasferimento intervenuto e dall'estratto del tabulato calciatori che indica la data di ufficializzazione del tesseramento da parte della Lega.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Che esperiti gli opportuni accertamenti presso il competente Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Sicilia, con riferimento alla data del 03 Ottobre 2026, risulta che il calciatore Di Salvo Andrea era regolarmente tesserato per la società Oratorio S. Cirò e Giorgio, con decorrenza anteriore alla data della gara, ed invero già in data 17.09.2026.

Che, altresì, le risultanze del Portale Servizi FIGC/LND richiamate dalla ricorrente, non costituiscono prova della mancanza del titolo a partecipare alla gara, trattandosi di dato meramente visualizzativo e non certificativo, che non sostituisce né prevale sulle risultanze dell'Ufficio Tesseramento, unico organo competente a certificare la posizione federale del calciatore.

Che accertata la regolarità del tesseramento, è esclusa la mancanza del titolo a partecipare alla gara, presupposto dell'automatismo sanzionatorio di cui all'art. 10 C.G.S. Nessuna sanzione trova pertanto applicazione nei confronti della A.S.D. Oratorio San Cirò e Giorgio e nessuna riforma del risultato di 3-2 è giustificata.

Invero, l'art. 10, comma VI, lett. a) e b), C.G.S. sanziona la società che fa partecipare alla gara calciatori non qualificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte. Presupposto della sanzione è, dunque, l'accertamento in fatto della mancanza del titolo alla data della gara, non la sussistenza di un dato informativo non aggiornato odi diverso tenore risultante dalle banche dati federali.

PQM

Il Giudice Sportivo Territoriale:

- rigetta il ricorso proposto dalla Società Mazara 1946 in quanto infondato, e per l'effetto incamera il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art.48, comma 2, del C.G.S.;
- conferma il risultato della gara conseguito sul campo di 3-2;

GARE DEL 14/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 NOTO FC 2021

Per presenza di persone non autorizzate all'interno dello spiazzone antistante gli spogliatoi, le stesse assumevano grave e reiterato contegno irrispettoso nei confronti della terna arbitrale.

Euro 200,00 RAGUSA BOYS

Per presenza di persone non autorizzate all'interno dello spiazzone antistante gli spogliatoi; le stesse assumevano reiterato contegno offensivo nei confronti della terna arbitrale, anche durante la gara

Euro 150,00 VALDINISI CALCIO NIZZA

Per manifestazioni di intemperanza da parte di propri sostenitori i quali assumevano contegno offensivo nei confronti dell'A.2 per tutta la durata della gara.

Euro 20,00 ATLETICO CALCIO BRONTE SO

Per avere riportato in distinta calciatore con numero di maglia non contemplato dal vigente regolamento, contravvenendo a quanto disposto dall'art. 72 delle N.O.I.F.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 20/10/2026

FRADELLA PAOLO (EMPEDOCLINA)

Per grave condotta antisportiva.

ANGELICA GIUSEPPE (NOTO FC 2021)

Per proteste nei confronti dell'arbitro.

SALEMI ROSARIO (NOTO FC 2021)

Per grave condotta antisportiva.

AMMONIZIONE (II INFR)

AGRIPPINO GIORGIO (CITTA DI CANICATTINI)

AMMONIZIONE (I INFR)

MESSINESE SALVATORE (ORLANDINA CALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 20/10/2026

SALEMI RAIMONDO (CIANCIANA CALCIO)

Espulso per doppia ammonizione.

SURIANO DESIDERIO (CITTA DI MISTERBIANCO)

Per proteste nei confronti dell'arbitro.

COSTA GIUSEPPE (CLUB CALCIO SAN GREGORIO)

Per proteste nei confronti dell'arbitro.

ROSA GIUSEPPE (PRO RAGUSA)

Per proteste nei confronti dell'arbitro.

AMMONIZIONE (II INFR)

ZAPPAVIGNA FERDINANDO (C.U.S. PALERMO)

RUSSO GIOVANNI

(SP CLUB CITTA ACI S.ANTON)

AMMONIZIONE (I INFR)

GIORDANO GIULIO (CASTELVETRANO 2024)

VACCARO DINO

(CITTA DI MISTRETTA)

SANTORO GIUSEPPE (ETNEA CALCIO CLUB ASD)

PALAZZO RAFFAELE

(MAZARA 1946)

GALLO DANILO (NOTO FC 2021)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

ACCIARITO DIEGO (CLUB CALCIO SAN GREGORIO)

Per reiterato contegno offensivo nei confronti della terna arbitrale.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CAVALLO ANDREA (NOTO FC 2021)

Per atto di violenza nei confronti di un avversario.

FRICANO GIOVANNI (POLISPORTIVA NICOSIA)

Per contegno irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

NAPOLI GIORGIO PIO (SOMMATINESE CALCIO)

Per atto di violenza nei confronti di un avversario.

TAVELLA GIUSEPPE (SOMMATINESE CALCIO)

Per atto di violenza nei confronti di un avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI BLASI ANTONIO (BARRESE)

VACCARO SALVATORE (SERRADIFALCO)

SCIUTO DENIS (SP CLUB CITTA ACI S.ANTON)

TORNITORE VINCENZO (FUTURA)

LEOTTA GIUSEPPE MATTIA (SP CLUB CITTA ACI S.ANTON)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MUSUMECI MIRKO PIO (CASSIBILE FONTANE BIANCHE)

LO PRESTI SANTO MATTEO (F.C. BELPASSO 2014)

TABASSO GIOVANNI FABRIZ (POLISPORTIVA NICOSIA)

BONFIGLIO LEONE (SINAGRA CALCIO)
FRANCESCO

FIorentino DOMENICO (CITTA DI CASTELDACCIA)

RUSSO ENRICO (FULGATORE)

ZINGALES GABRIELE GIUSEP (REAL ROCCHENERE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

PARAFIORITI GIUSEPPE
SAMUEL (ALUNTINA)

TOMASELLO GABRIELE
GIUSEP (CASMENARUMCOMISO 1962
ASD)

GASTONE DAVIDE (CITTA DI CASTELDACCIA)

GENNARO GABRIELE FRANCE (CITTA DI MISTERBIANCO)

LO VERSO MARCELLO (MAZARA 1946)

CHERIF BALLA MOUSSA (POL. SANTALESSIO TRE TORRI)

CASTELLI ALESSIO (SPORT PALERMO)

MARINO ELIA (CAMPOREALE CALCIO 2018)

VALERIO RONNY (CITTA DI CANICATTINI)

IMPERATO SIMONE (CITTA DI CINISI)

VALENTI SALVATORE (CLUB CALCIO SAN GREGORIO)

RICCA LUIGI (NOTO FC 2021)

PORTOVENERO SAMUEL (REAL ROCCHENERE)

RIPOSO AGATINO (VALDINISI CALCIO NIZZA)

AMMONIZIONE (II INFR)

CERASUOLO RAFFAELE (ACIBONACCORSI CALCIO ASD)

LA ROSA ALBERTO (ALUNTINA)

SOTTOSANTI CATALDO (ATLETICO CALCIO BRONTE SO)

MURO GIOVANNI (ATLETICO MESSINA PROVINCIA)

FAZIO UMBERTO (CALCIO FURCI)

VITELLI DAVIDE (CASSIBILE FONTANE BIANCHE)

LICATA ROSARIO (CASTELVETRANO 2024)

MESSINA PIETRO (CITTA DI CINISI)

RAGONESI GIUSEPPE (CITTA DI MISTERBIANCO)

LIPARI ALESSIO (CITTA DI MISTRETTA)

RUGGERI GIORGIO (CITTA DI VILLAFRANCA)

MARINO GIORGIO (CLUB CALCIO SAN GREGORIO)

MASTRIANI FRANCESCO (COMPENSARIO DEL TINDARI)

RACHIH MAHMOUD (EMPEDOCLINA)

OCCHIONE SALVATORE (ETNEA CALCIO CLUB ASD)

RACCA FRANCESCO (ACIBONACCORSI CALCIO ASD)

PAPOTTO MATTEO (ATLETICO CALCIO BRONTE SO)

BASILE PIETRO (ATLETICO MEGARA 1908 SSD)

CUSUMANO GABRIELE (ATLETICO PARTINICO)

KANTE IBRAHIMA (CAMPOREALE CALCIO 2018)

CARRABINO MARCO (CASTELTERMINI)

QUATROMANI FREITES
GIOVANNI JESUS (CIANCIANA CALCIO)

TRENTACOSTE OTTAVIO
SAMUELE (CITTA DI CINISI)

CONTICELLI FRANCESCO (CITTA DI MISTRETTA)

FERRANDO MADRIAGA
SERGIO ANDRES (CITTA DI VILLAFRANCA)

ACCIARITO DIEGO (CLUB CALCIO SAN GREGORIO)

SORBELLO GIOVANNI (CLUB CALCIO SAN GREGORIO)

CORDARO MARIANO (EMPEDOCLINA)

AMANTE DIEGO SEBASTIAN (ETNEA CALCIO CLUB ASD)

CURRO ARMANDO (FOOTBALL CLUB PRO MENDE)

PANTANO DANIELE	(FOOTBALL CLUB PRO MENDE)
GENOVA ROSARIO	(GEMINI CALCIO)
SGRO LUCA	(JSL BROLO)
ZINNA LEONARDO	(MARGHERITese 2018 A.S.D.)
VIZZOCERO JOAQUIN	(MAZARA 1946)
GRECO FEDERICO	(NOTO FC 2021)
MAGGIO FRANCESCO	(ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO)
IUCULANO ROSARIO	(ORLANDINA CALCIO)
CALDERONE FRANCESCO	(PRO FALCONE)
GURRERI JACOPO	(QAL AT)
BAGLIERI ROSARIO	(RAGUSA BOYS)
FONTANAZZA ROSARIO	(S.ANNA ENNA)
CARONIA BARTOLOMEO	(SFERRACAVALL0 2023 A.S.D.)
VELARDI CLAUDIO	(SICILIA FOOTBALL CLUB SSD)
VITALE BRAIAN	(SOMMATINESE CALCIO)
DRAGA GIOVANNI	(US TIRRENICA FOOTBALL CLU)

BARBERA CRISTIAN JOSE	(FUTURA)
REALE CRISTIAN	(JSL BROLO)
MINAUDO DAVIDE	(MARGHERITese 2018 A.S.D.)
IRACI BENEDETTO	(MAZARA 1946)
GAZZARA BIAGGIO ALESSAN	(NOTO FC 2021)
CERNIGLIA STEFANO	(ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO)
PELLEGRINO RICCARDO	(ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO)
MUNOZ LUCAS EZEQUIEL	(POLISPORTIVA NICOSIA)
MOLLO STEFANO NAHUEL	(PRO FALCONE)
NIGIDO ELIO	(QAL AT)
VECCHIO CARMELO	(REAL ROCCHENERE)
MORLEO STEVEN ARIEL	(SERRADIFALCO)
DI MARIA GIUSEPPE	(SICILIA FOOTBALL CLUB SSD)
NATALOTTO ALESSANDRO	(SINAGRA CALCIO)
ISGRO ANTONINO	(TORREGROTTA 1973)
MONTELEONE PIETRO	(VALDERICE CALCIO 2013)

AMMONIZIONE (I INFR)

ABBASCIA MAURO	(ACIBONACCORSI CALCIO ASD)
COLLURA EDOARDO	(ALUNTINA)
SCAPELLATO FABRIZIO	(ATLETICO MEGARA 1908 SSD)
CAPIZZOTO CORRADO	(ATLETICO MESSINA PROVINCI)
GIORGIO DENNIS STEEVEN	(BARRESE)
GIOVENCO GABRIELE	(C.U.S. PALERMO)
VISCUSO CARMELO	(CAMPOREALE CALCIO 2018)
IMPRESCIA SAMUELE	(CASSIBILE FONTANE BIANCHE)
NKRUMAH PAUL	(CASTELTERMINI)
SECKAN SARJO	(CASTELVETRANO 2024)
LIPPA MATHIAS IAN FELIPE	(CIANCIANA CALCIO)
NAPOLI MARIANO	(CITTA DI CANICATTINI)
FINOCCHIARO CRISTIAN	(CITTA DI MISTERBIANCO)
LAPI NATALEGIOELE	(CITTA DI MISTRETTA)
LA MALFA SANTI	(CITTA DI VILLAFRANCA)
NOBILE YURI CARMELO	(CLUB CALCIO SAN GREGORIO)
MARINO IGNAZIO	(COMPENSORIO DEL TINDARI)
SABBAR NIZAR	(EMPEDOCLINA)
RAMETTA DAVIDE	(ETNEA CALCIO CLUB ASD)
ALBARELLA MICHELE	(FOOTBALL CLUB PRO MENDE)
MACAUDA GIOVANNI	(FRIGINTINI)
GENOVESE AGOSTINO	(FULGATORE)
LALA PIETRO	(FULGATORE)
MICELI SALVATORE	(GEMINI CALCIO)
ROL ALESSANDRO	(NUOVA PELORO)
GAIMO MARCO	(NUOVA RINASCITA)
DE LUCA AGOSTINO	(ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO)
LIPPO ANDREA	(POL SANTALESSIO TRE TORRI)
SOTTILE ANTONINO	(PRO FALCONE)
LANIA LEONARDO	(PRO RAGUSA)
ZOCCO PISANA FRANCESCO	(PRO RAGUSA)
ASSENZA GIOVANNI	(RAGUSA BOYS)
SPINELLO LORENZO	(RAGUSA BOYS)
CRUCITTI LUCIANO	(REAL ROCCHENERE)
MORABITO GABRIELE	(REAL ROCCHENERE)
LINARES MIRKO	(S.S. MEGARESE)
MEO IVAN	(S.S. MEGARESE)

RANDIS UMBERTO	(ACIBONACCORSI CALCIO ASD)
SOFIA AURELIO	(ATLETICO CALCIO BRONTE SO)
SPAMPINATO GIOVANNI	(ATLETICO MEGARA 1908 SSD)
ANSELMO ROBERTO	(ATLETICO PARTINICO)
CASADO CARRIZAL ANGEL	(C.U.S. PALERMO)
CANNIOTO ANDREA	(CAMPOREALE CALCIO 2018)
BAYI HAMZA	(CASSIBILE FONTANE BIANCHE)
CORREIA TEIXEIRA TIAGO	(CASTELTERMINI)
SALVO FILIPPO	(CASTELVETRANO 2024)
GAYE ALIEU	(CIANCIANA CALCIO)
LA DELFA LORENZO	(CITTA DI CANICATTINI)
MARCHESE SEBASTIANO FRAN	(CITTA DI CASTELDACCIA)
JATTA PA SULAY	(CITTA DI MISTRETTA)
GUGLIELMO JOELE	(CITTA DI VILLAFRANCA)
STAGNO SIMONE	(CITTA DI VILLAFRANCA)
BARONE RICCARDO CARMEL	(COMPENSORIO DEL TINDARI)
SPINELLA MATTIA	(COMPENSORIO DEL TINDARI)
PAPPALARDO NICOLO	(ETNEA CALCIO CLUB ASD)
GIACALONE CRISTIAN	(FADA FOOTBALL CLUB SSDARL)
DENARO ANGELO	(FRIGINTINI)
ALONGI CHRISTIAN	(FULGATORE)
INCAMICIA GIUSEPPE	(FULGATORE)
STAROPOLI AGUSTIN	(FUTURA)
BONASERA GIUSEPPE	(NUOVA PELORO)
ANTONUCCIO MARCO	(NUOVA RINASCITA)
MILONE MAURO	(NUOVA RINASCITA)
DI SALVO ANDREA	(ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO)
CASTROGIOVANNI DIEGO FRANCESCO	(POLISPORTIVA NICOSIA)
CAVONE GIUSEPPE	(PRO RAGUSA)
OYEMY ABDULLATEEF ADE	(PRO RAGUSA)
GIARRATANA STEFANO	(QAL AT)
MACIAS DE LARA GABRIEL	(RAGUSA BOYS)
CAMPANELLA ANTONINO MARIO	(REAL ROCCHENERE)
MORABITO EMANUELE	(REAL ROCCHENERE)
LOSADA ESQUIVEL JUAN DAVID	(S.ANNA ENNA)
MAURO FRANCESCO	(S.S. MEGARESE)
ALMA GABRIELE	(SANTA CROCE SOCCER ASD)

DRAME YAYA	(SANTA CROCE SOCCER ASD)	VARVARA ANTONINO	(SFERRACAVALLI 2023 A.S.D.)
GANCITANO FLAVIO	(SOMMATINESE CALCIO)	TAVELLA GABRIEL LUIGI	(SOMMATINESE CALCIO)
BELLA GIUSEPPE	(SP CLUB CITTA ACI S.ANTON)	GRASSO PIETRO	(SP CLUB CITTA ACI S.ANTON)
LA PORTA LUCA	(SP CLUB CITTA ACI S.ANTON)	ZANELLA FLAVIO	(SP CLUB CITTA ACI S.ANTON)
MESSINA CHRISTIAN	(SPORT PALERMO)	MORMINO ANDREA	(SPORT PALERMO)
VITALE ANTONINO	(SPORT PALERMO)	LEO SALVATORE	(TORREGROTTA 1973)
AGOLLI ARMANDO	(US TIRRENICA FOOTBALL CLU)	GATTO NATALE	(US TIRRENICA FOOTBALL CLU)
TRICAMO STEFANO	(US TIRRENICA FOOTBALL CLU)	GENOVESE ANGELO	(VALDERICE CALCIO 2013)
MARINO FLAVIO	(VALDERICE CALCIO 2013)	GIUSEPPE	

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 3/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 3/10/2026 CITTA DI SANTANGELO ASD - POLISPORTIVA OR.SA. A.S.D

3-3; Ricorso Polisportiva OR.SA. A.S.D.;

Con reclamo ritualmente proposto, la Polisportiva OR.SA. A.S.D. ha contestato la regolarità della gara in epigrafe, conclusasi con il risultato di 3-3, rilevando che dalla distinta ufficiale della società

A.S.D. Città di Sant'Angelo risultava depennato il calciatore Taviano Diego, indicato con il n. 7, mentre nel corso dell'incontro risultava impiegato un calciatore che indossava la maglia n. 7.

La reclamante chiedeva, pertanto, di accertare l'identità del calciatore che aveva preso parte alla gara con la predetta numerazione e la sua regolare posizione ai fini della partecipazione all'incontro e, in caso di accertata irregolarità, l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 10 C.G.S.

La società A.S.D. Città di Sant'Angelo faceva pervenire rituali controdeduzioni, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma del risultato conseguito sul terreno di gioco.

Esaminati gli atti ufficiali di gara ed acquisita apposita integrazione del rapporto arbitrale, il Direttore di gara ha precisato che il calciatore che ha preso parte all'incontro indossando la maglia n. 7 era Tranchita Agostino, regolarmente inserito nella distinta ufficiale con il n. 9 e regolarmente identificato prima dell'inizio della gara. Il Direttore di gara ha altresì precisato che la mancata corrispondenza tra il numero indicato nella distinta e quello effettivamente indossato dal predetto calciatore è derivata dall'omessa correzione della distinta stessa, per mera dimenticanza.

Deve pertanto ritenersi accertato, sulla base degli atti ufficiali di gara, che il calciatore Taviano Diego, originariamente indicato con il n. 7 e successivamente depennato dalla distinta, non ha preso parte alla gara e che la maglia n. 7 è stata invece indossata dal calciatore Tranchita Agostino, regolarmente inserito in distinta, identificato dal Direttore di gara e avente titolo a partecipare all'incontro.

La difformità riscontrata attiene, dunque, esclusivamente alla numerazione della maglia indossata dal calciatore Tranchita rispetto a quella riportata nella distinta ufficiale e non configura l'impiego di un calciatore non inserito in distinta o comunque privo del titolo a partecipare alla gara.

Ne consegue che non ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 C.G.S.

Per questi motivi

si delibera:

-di rigettare il ricorso proposto dalla Polisportiva OR.SA. A.S.D. addebitando alla stessa il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art.48, comma 2, del C.G.S.;

-di omologare il risultato conseguito sul terreno di gioco.

GARE DEL 4/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 4/10/2026 FOOTBALL CLUB ALI TERME - S.P. TORREGROTTA

0-0; Ricorso della società F.C. ALI TERME;

Con rituale ricorso la società F.C. Ali Terme ha impugnato la regolarità della gara indicata in epigrafe deducendo la posizione irregolare del calciatore PREVITI Fortunato Danil, schierato dalla società S.P. Torregrotta nell'undici iniziale, in quanto gravato da una squalifica per una gara effettiva non ancora espiata.

Dagli atti ufficiali risulta che il predetto calciatore, in occasione della gara S.P. Torregrotta - Real Italia Franco Zagami del 18/04/2026, valevole per la fase play-out del Campionato di Prima Categoria, riportava la seconda ammonizione e veniva conseguentemente squalificato per una gara effettiva, come pubblicato sul C.U. n. 528 del 21/04/2026.

Risulta altresì che detta squalifica non veniva espiata nella stagione sportiva 2025/2026.

Nella successiva stagione sportiva il calciatore prendeva parte alla gara S.P. Torregrotta - Football Club Taormina AS del 26/09/2026, nella quale veniva altresì ammonito, come da C.U. n. 110 del 29/09/2026.

La predetta gara veniva omologata con il risultato conseguito sul campo.

Il calciatore PREVITI Fortunato Danil veniva quindi nuovamente schierato dalla S.P. Torregrotta nella gara del 04/10/2026 contro la F.C. Ali Terme, oggetto del presente procedimento.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

La squalifica irrogata al calciatore PREVITI Fortunato Danil nella fase play-out della precedente stagione sportiva, non essendo stata espiata nella medesima fase, conservava la propria efficacia nella stagione successiva, secondo quanto previsto dagli artt. 19 e 21 C.G.S.

La partecipazione del calciatore alla gara S.P. Torregrotta - Football Club Taormina AS del 26/09/2026 non può essere considerata valida espiatione della sanzione. A tal fine è irrilevante che detta gara sia stata successivamente omologata con il risultato conseguito sul campo, atteso che l'omologazione della gara e l'espiatione della sanzione disciplinare operano su piani distinti. L'omologazione consolida il risultato della gara in assenza di una rituale contestazione, ma non determina l'estinzione della squalifica gravante sul calciatore che abbia preso parte alla gara nella quale avrebbe dovuto scontarla. Ne consegue che, non avendo il calciatore validamente espiato la sanzione, la stessa risultava ancora efficace in occasione della gara F.C. Ali Terme - S.P. Torregrotta del 04/10/2026.

Dalla distinta ufficiale della predetta gara risulta che PREVITI Fortunato Danil veniva schierato dalla società S.P. Torregrotta con la maglia n. 2 nell'undici iniziale.

Deve pertanto essere accertata la posizione irregolare del predetto calciatore e trova conseguentemente applicazione l'art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S., relativo alla partecipazione alla gara di calciatori squalificati o comunque privi del titolo per prendervi parte.

Per questi motivi, si delibera:

- di accogliere il ricorso proposto dalla società F.C. ALI TERME non addebitando alla stessa il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art.48, comma 2, del C.G.S.;
- di infliggere alla società S.P. TORREGROTTA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- di infliggere al calciatore Previti Fortunato Danil, della società S.P. TORREGROTTA, una ulteriore giornata di squalifica;
- di infliggere al dirigente accompagnatore della società S.P. Torregrotta, sig. Pino Domenico Giovanni, la sanzione dell'inibizione fino al 05.11.2026;
- di trasmettere gli atti alla Procura Federale per le determinazioni di propria competenza.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 3/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 3/10/2026 US TERRANOVA - VITTORIA FOOTBALL CLUB

3-2; Reclamo A.S.D. Vittoria Football Club;

Esaminato il reclamo proposto dalla società A.S.D. Vittoria Football Club avverso la regolarità della gara U.S. Terranova - A.S.D. VittoriaFootball Club, disputata il 03/10/2026 e conclusasi con il risultato di 3-2;

rilevato che la società reclamante deduce l'irregolare partecipazione alla gara del calciatore Vella Leonardo, assumendo che la società U.S.Terranova avrebbe inserito nella distinta di gara complessivamente n.23 calciatori, in eccedenza rispetto al numero massimo consentito di 20, e che il predetto calciatore, indicato quale ventitreesimo nominativo, sarebbe stato successivamente impiegato nel corso della gara;

esaminata la documentazione prodotta dalla società reclamante, nella quale compare un elenco recante originariamente n. 23 nominativi, nonché l'opposizione al reclamo della società resistente;

esaminati, tuttavia, gli atti ufficiali di gara e, in particolare, la distinta della società U.S. Terranova allegata al rapporto arbitrale;

rilevato che dalla predetta distinta ufficiale risultano cancellati tre dei nominativi originariamente indicati, con la conseguenza che il numero dei calciatori effettivamente inseriti nella distinta di gara risulta pari a 20, nel rispetto del limite previsto dalle disposizioni vigenti;

rilevato altresì che il calciatore Vella Leonardo risulta compreso tra i venti calciatori presenti nella distinta ufficiale di gara, non assumendo alcun rilievo, ai fini della regolarità della sua partecipazione, la circostanza che il suo nominativo occupasse originariamente la ventitreesima posizione nell'elenco predisposto dalla società; considerato che la numerazione progressiva o la posizione materiale occupata dal nominativo nel modulo non determina la qualità di calciatore eccedente rispetto al limite regolamentare, dovendosi avere riguardo alla composizione definitiva della distinta consegnata all'arbitro;

considerato che gli atti ufficiali di gara costituiscono fonte primaria di prova nel procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva e che, nel caso di specie, dalle risultanze degli stessi non emerge il denunciato superamento del limite massimo dei calciatori inseribili in distinta;

ritenuto, pertanto, che non risulta integrata la fattispecie di partecipazione alla gara di un calciatore di riserva in posizione irregolare invocata dalla società reclamante e che, conseguentemente, non sussistono i presupposti per l'applicazione della sanzione della perdita della gara;

Per questi motivi, si delibera:

-di rigettare il reclamo proposto dalla società A.S.D. Vittoria Football Club addebitando alla stessa il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art.48, comma 2, del C.G.S.;

-di omologare il risultato conseguito sul terreno di gioco.

GARE DEL 11/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

MANNINO VINCENZO (MALETTO UNITED ASD)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SAGLIMBENI FILIPPO (ROBUR LETOJANNI 2022)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

ROMANO SIMONE (MALETTO UNITED ASD)

AMMONIZIONE (I INFR)

PORTALE VINCENZO (MALETTO UNITED ASD)

SCHILIRO GABRIELE

(MALETTO UNITED ASD)

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19

GARE DEL 12/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 12/10/2026 CALCIO AVOLA 1949 ASD - ATHLETIC CLUB PALERMO

Con C.U. n°144 del 13.10.2026 quest'Organo di Giustizia sportiva sospendeva l'omologazione della gara in attesa di verifiche in ordine alla posizione di tesseramento di calciatori partecipanti alla stessa;

Esperiti gli opportuni accertamenti con il competente ufficio tesseramento dell'interregionale è emerso che tutti i calciatori della Società CALCIO AVOLA 1949 ASD sanzionati in occasione della gara in epigrafe risultano regolarmente tesserati;

Per quanto sopra;

Si delibera: Di dare atto del risultato conseguito in campo.

gara del 12/10/2026 LICATA CALCIO - NUOVA IGEA VIRTUS

Con C.U. n° 144 del 13.10.2026 quest'Organo di Giustizia sportiva sospendeva l'omologazione della gara in attesa di verifiche in ordine alla posizione di tesseramento di calciatori partecipanti alla stessa;

Esperiti gli opportuni accertamenti presso il competente Ufficio Tesseramento Interregionale, è emerso che il calciatore PARISI ERASMO (LICATA CALCIO), sanzionato in occasione della gara in epigrafe, non risulta regolarmente tesserato alla data della stessa;

Per quanto sopra;

Visto l'art. 10, comma 6, del C.G.S.;

Si delibera: Di assegnare gara perduta alla Società LICATA CALCIO per 0-3;

Di infliggere al sig. Scimonelli Paolo Danilo dirigente accompagnatore Società LICATA CALCIO, l'inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva sino a tutto il 05.11.2026.

Di rimettere gli atti alla Procura della FIGC per quanto di competenza in relazione all'impiego del calciatore PARISI ERASMO nelle gare disputate della Società LICATA CALCIO.

GARE DEL 14/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 14/10/2026 MILAZZO SSD A R.L. - RAGUSA CALCIO

Si dà atto che la gara a margine non è stata disputata a causa della mancata presentazione della squadra RAGUSA CALCIO per cui visto l'art. 53 delle N.O.I.F.:

-si assegna gara perduta per 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di 1.500,00 euro (1 rinuncia).

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

GARE DEL 26/ 9/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 26/ 9/2026 FUTSAL ACIREALE - POLISPORTIVA NICOSIA

7-2; Ricorso POLISPORTIVA NICOSIA;

Con ricorso ritualmente proposto la Società POLISPORTIVA NICOSIA segnala la posizione irregolare del calciatore Galvagno Davide (22/11/2003), impiegato dalla Società Futsal Acireale sebbene squalificato per una gara effettiva subita in data 22/05/2026 in occasione dell'incontro Memereale- Alcantara dello scorso campionato di Calcio a 5; Non sono pervenute controdeduzioni da parte della società Futsal Acireale.

Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti si osserva che:

-il calciatore Galvagno Davide ha subito, durante l'ultima gara di play off di calcio a 5, una giornata di squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione;

-l'art.21, comma 6, del C.G.S. prevede espressamente che "Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione successiva";

-la gara in epigrafe rappresenta la prima gara disputata dalla società Futsal Acireale;

-il predetto calciatore, quindi, di fatto non ha scontato la squalifica come sopra comminata e, quindi, non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe;

Pertanto, visto l'art.10, comma 6, del C.G.S., si delibera:

-di accogliere il ricorso proposto dalla società Polisportiva Nicosia non addebitando alla stessa il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art.48, comma 2, del C.G.S.;

-di infliggere alla società Futsal Acireale la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-6;

-di infliggere al calciatore Galvagno Davide, della società Futsal Acireale, una ulteriore giornata di squalifica;

-di infliggere al dirigente accompagnatore della società Futsal Acireale, sig. Rocchi Massimiliano, la sanzione dell'inibizione fino al 05.11.2026.

gara del 26/ 9/2026 POLISPORTIVA REAL SPORTS - SANT AGATA F.C.

Con C.U. n°110 del 29.09.2026 quest'Organo di Giustizia sportiva sospendeva l'omologazione della gara in attesa di verifiche in ordine alla posizione di tesseramento di calciatori partecipanti alla stessa;

Esperiti gli opportuni accertamenti, è emerso che tutti i calciatori della Società POL REAL SPORTS sanzionati in occasione della gara in epigrafe risultano regolarmente tesserati;

Per quanto sopra;

Si delibera: Di dare atto del risultato conseguito in campo.

CAMPIONATO UNDER 17

GARE DEL 14/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

BENTIVEGNA ALESSANDRO (NANA GULINO ACADEMY)

AMMONIZIONE (I INFR)

ABATE ANTONINO

(NANA GULINO ACADEMY)

CAMPAGNA GIUSEPPE
MATTIA

(TIEFFE CLUB)

CAMPIONATO ELITE UNDER 15

GARE DEL 10/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 10/10/2026 LA MERIDIANA - TEAMSPORT A.R.L.

Con C.U. n°144 del 13.10.2026 quest'Organo di Giustizia sportiva sospendeva l'omologazione della gara in attesa di verifiche in ordine alla posizione di tesseramento di calciatori partecipanti alla stessa; Esperiti gli opportuni accertamenti, è emerso che tutti i calciatori della Società TEAM SPORT ARL sanzionati in occasione della gara in epigrafe risultano regolarmente tesserati;

Per quanto sopra;

Si delibera: Di dare atto del risultato conseguito in campo.

CAMPIONATO UNDER 15

GARE DEL 4/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 4/10/2026 AGA MESSINA - FOLGORE MILAZZO

N.D.; Ricorso Folgore Milazzo

Con ricorso ritualmente proposto la Società Folgore Milazzo chiedeva che venisse deliberata la ripetizione della gara in epigrafe non disputata per la mancata presentazione della stessa a causa di un guasto all'automezzo con il quale stava effettuando la trasferta e che, pertanto, nel caso in esame possano ricorrere i presupposti per l'invocazione della causa di forza maggiore;

a supporto della propria richiesta la reclamante allegava una dichiarazione rilasciata dal responsabile della Ditta chiamata per la eventuale riparazione del mezzo impiegato;

La richiesta non può trovare accoglimento;

Considerato, infatti, che le Società, nella organizzazione delle proprie trasferte, devono tenere nel debito conto quegli eventi sfavorevoli ma possibili quale, come nel caso specifico, il guasto verificatosi all'automezzo su cui viaggiano i propri calciatori;

Considerato che quanto affermato dalla ricorrente non è stato peraltro direttamente constatato da alcuna Pubblica Autorità; Considerato che pertanto nel caso in oggetto non può configurarsi il riconoscimento dalla causa di forza maggiore invocata;

Visti gli atti ufficiali dai quali si rileva che la Società Folgore Milazzo non si è presentata per la disputa della gara in epigrafe;

Visto l'art. 53 delle N.O.I. della F.I.G.C.;

Si delibera:

Di respingere il ricorso proposto dalla Società Folgore Milazzo, addebitando alla stessa il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art.48, comma 2, del C.G.S.;

Di infliggere alla Società Folgore Milazzo la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di Euro 103,00 (1.ma rinuncia).

GARE DEL 10/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

D ALIA IVAN (CIAKULLI CALCIO SSD S.R.L.)

AMMONIZIONE (I INFR)

INGRASSIA ANDREA (CIAKULLI CALCIO SSD S.R.L.)

LONGO BRYAN

(FOOTBALL CASTELLAMMARE)

AMATO SALVATORE

(FOOTBALL CASTELLAMMARE)

GARE DEL 11/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 11/10/2026 ELEFANTINO CALCIO - ALKANTARA A.S.D.

Con C.U. n°144 del 13.10.2026 quest'Organo di Giustizia sportiva sospendeva l'omologazione della gara in attesa di verifiche in ordine alla posizione di tesseramento di calciatori partecipanti alla stessa;

Esperiti gli opportuni accertamenti, è emerso che tutti i calciatori della Società ELEFANTINO CALCIO sanzionati in occasione della gara in epigrafe risultano regolarmente tesserati;

Per quanto sopra;

Si delibera: Di dare atto del risultato conseguito in campo.

CAMPIONATO COPPA ITALIA CALCIO A 5

GARE DEL 13/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GALOFARO FRANCESCO (DON BOSCO BONIFATO)

GIULIANO ALESSANDRO (DON BOSCO BONIFATO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

LO PRESTI GIUSEPPE (DRIBBLING)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CATANZARO SALVATORE (DON BOSCO BONIFATO)

VILARDO FLAVIO (DON BOSCO BONIFATO)

HIDAOU BOUZERDA ADAM (DRIBBLING)

Errata Corrigé (Giudice Sportivo)

A seguito di segnalazione, si dà atto che l'inibizione comminata al Sig. PUFILIATO MARIANO del Libertas Zaccagnini (Calcio a 5 C2) per "proteste nei confronti dell'arbitro" va intesa sino a tutto il 20.10.2026 e non 2025, come erroneamente pubblicato su C.U. n 144 del 13.10.2026, causa refuso.

A seguito di segnalazione, esperiti gli opportuni accertamenti e richiesto supplemento all'arbitro, in relazione alla gara DREAM SOCCER RAGUSA/ REAL GESCAL del 11.10.2026, si dà atto che la stessa si è conclusa con il risultato di 0-2 e non di 2-0 come erroneamente indicato dall'arbitro nel referto precedente e pubblicato su C.U. 144 del 13.10.2026.

A parziale rettifica di quanto pubblicato sul C.U. 126 del 6/10/2026, l'ammenda comminata alla Società Calcio Avola 1949 ASD per mancata presentazione in campo (1ma rinuncia), relativa alla gara Pol. Modica Calcio/Calcio Avola 1949 del 5/10/2026 (Juniores U19) deve intendersi di euro 1.500,00 e non 100,00 come riportato nella delibera.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Giovanni Cricchio

PUBBLICATO DAL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 16 OTTOBRE 2026

LA SEGRETARIA
Wanda COSTANTINO

IL PRESIDENTE
Sandro MORGANA